

**COMUNE DI TREZZANO ROSA**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

*N. 11 DEL 7.3.2012*

## INDICE

PAGINA	OGGETTO	ARTICOLO
3	FINALITA'	1
3	DISCIPLINA DELLE ENTRATE	2
4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	3
5	AGEVOLAZIONI, DEDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	4
5	AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	5
5	RESPONSABILE DELLE ENTRATE	6
6	RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	7
7	MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8
7	TERMINI DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI	9
8	SANZIONI TRIBUTARIE	10
9	ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	11
10	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
10	AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE	13
10	AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	14
11	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI	15
11	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	16
12	PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	17
12	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	18
13	DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RIDURRE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI	19
14	DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO	20
14	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI	21
14	INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI	22
14	INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO	23
15	RAPPORTI ESAURITI	24
15	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25

## ***ARTICOLO 1***

### ***FINALITA'***

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed al Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
2. La disciplina regolamentare ha come scopo:
  - la riduzione degli adempimenti in capo ai Cittadini;
  - l'ottimizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento;
  - l'individuazione delle competenze e delle responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel Regolamento di Contabilità;
  - il potenziamento della capacità di controllo e di verifica;
  - l'attuazione di una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le Leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

## ***ARTICOLO 2***

### ***DISCIPLINA DELLE ENTRATE***

1. Le entrate comunali sono le seguenti:
  - i tributi comunali;
  - le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori;
  - le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi Regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificatamente indicati dalla Legge, le modalità di verifica e di controllo.

lo delle posizioni contributive, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

3. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi Regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione di canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

### ***ARTICOLO 3***

#### ***DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI***

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete alla Giunta Comunale, entro il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla Legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

### ***ARTICOLO 4***

#### ***AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI***

1. In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta al Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni.
2. La determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.
3. Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

4. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del Bilancio di Previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.

## ***ARTICOLO 5***

### ***AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE***

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

## ***ARTICOLO 6***

### ***RESPONSABILE DELLE ENTRATE***

1. Sono responsabili delle singole entrate i Funzionari Responsabili del Servizio di gestione delle entrate, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spettano al Responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile dell'Entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del Responsabile del Procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli del Codice di Procedura Civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

4. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del tributo attua le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti attuativi.

## **ARTICOLO 7**

### **RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.
2. I Funzionari Responsabili appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
4. I Regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario Responsabile della gestione.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il Funzionario Responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
6. Compete al Funzionario Responsabile del Servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico Regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del DPR 602 del 1973; compete altresì al medesimo Funzionario Responsabile il visto di esecutorietà.
7. I ruoli sono formati sulla base degli elenchi predisposti dai Servizi che gestiscono le entrate ad eccezione dei ruoli per le violazioni al codice della strada di competenza della polizia municipale. Gli elenchi, corredati dalla documentazione e dall'attestazione del Funzionario Responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al Servizio Tributi ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.
8. La procedura prevista dal R. D. 639 del 1910 è di competenza del Funzionario Responsabile dell'entrata.

## **ARTICOLO 8**

### **MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base al versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità:
  - a. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
  - b. tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
  - c. tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - d. tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
  - e. tramite bollettino MAV e RAV emessi dal Comune di Trezzano Rosa;
  - f. tramite modello F24 intestato al Comune di Trezzano Rosa con gli appositi codici tributo.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma della seconda e quarta modalità indicate al comma precedente e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

## **ARTICOLO 9**

### **TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle Leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale - espresso in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore - rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito

delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del Funzionario Responsabile del Tributo, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno una rata. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a € 51,65.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
- essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
  - si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, attestate dal Funzionario dei Servizi sociali.

## **ARTICOLO 10**

### **SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. Nella commisurazione della sanzione si deve aver riguardo ai seguenti criteri:
- alla gravità della violazione commessa;
  - al comportamento posto in essere dal trasgressore e all'opera dallo stesso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze;
  - alle condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - alla personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
  - all'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
  - all'applicazione della norma più favorevole al contribuente (favor rei) nel caso di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione che la prevede.



2. L'irrogazione della sanzione compete al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

## ***ARTICOLO 11***

### ***ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO***

1. In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al Responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e da Regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Salvo non diversamente disposto da uno specifico Progetto di Intervento Finalizzato, il coordinamento di tutto il personale impiegato nelle attività di controllo e di verifica compete al Responsabile anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il Funzionario Responsabile del Procedimento - prima della emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il Responsabile del Procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuati nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ***ARTICOLO 12***

### ***ACCERTAMENTO CON ADESIONE***

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

## ***ARTICOLO 13***

### ***AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE***

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente l'ufficio tributi manda un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

## ***ARTICOLO 14***

### ***AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE***

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle Leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art.13, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tributi riscuotibili tramite ruolo, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione,

l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

## ***ARTICOLO 15***

### ***ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI***

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13, o dell'art.14, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.14, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

## ***ARTICOLO 16***

### ***ADEMPIMENTI SUCCESSIVI***

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 15, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 8. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 2.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

## ***ARTICOLO 17***

### ***PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE***

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 16, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

## ***ARTICOLO 18***

### ***CONCILIAZIONE GIUDIZIALE***

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il Funzionario Responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

## **ARTICOLO 19**

### **DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RIDURNE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
  - del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
  - di un ottavo della sanzione indicata;
  - degli interessi.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

## ***ARTICOLO 20***

### ***DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO***

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

## ***ARTICOLO 21***

### ***INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI***

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi previsti dalla normativa vigente.

## ***ARTICOLO 22***

### ***INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI***

1. Le sanzioni per violazione delle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

## ***ARTICOLO 23***

### ***INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO***

1. La misura degli interessi prevista dall'art.21 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

## ***ARTICOLO 24***

### ***RAPPORTI ESAURITI***

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole tra quella già applicata e quella risultante dal presente Regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

## ***ARTICOLO 25***

### ***DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni normative.
2. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.
3. Sono abrogate tutte le norme, anche regolamentari, precedentemente emanate, relative al presente Regolamento.